

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROCURA
GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA
CORTE DI APPELLO DI POTENZA, LE PROCURE
DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI DI
POTENZA, MATERA E LAGONEGRO E PRESSO IL
TRIBUNALE DEI MINORI DI POTENZA

E

LA PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE
GIURISDIZIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI PER LA BASILICATA

Il giorno 14 del mese di FEBBRAIO dell'anno
duemilaventi, presso gli Uffici della Procura Generale
della Repubblica di Potenza, con sede in via Nazario Sauro
n. Potenza, presenti

1a PROCURA GENERALE presso la Corte di Appello di
POTENZA, in persona del Procuratore generale pro-
tempore, Dott. Armando D'Alterio;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di
POTENZA, in persona del Procuratore Capo pro-tempore,
Dott. Francesco Curcio;

la PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di
MATERA, in persona del Procuratore Capo pro-tempore,
Dott. Pietro Argentino;

1a PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale di
LAGONEGRO, in persona del Procuratore Capo pro-
tempore, Dott. Gianfranco Donadio;

1a PROCURA della REPUBBLICA presso il Tribunale dei Minori di POTENZA, in persona del Procuratore Capo pro-tempore, Dott. Pietro Canepa;

la PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della CORTE dei CONTI per la Regione Basilicata, in persona del Procuratore regionale pro-tempore, Dott. Vittorio Raeli;

PREMESSO

— che le attività delle Procure della Repubblica e della Procura regionale della Corte dei conti, nell'indipendente e autonomo esercizio delle relative funzioni (artt. 103, 108 e 112 Costituzione), sono dirette ad assicurare il pieno rispetto del principio di legalità nell'azione amministrativa;

— che il principio di segretezza degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero ordinario (art. 329 c.p.p.) ed il principio di riservatezza delle indagini del pubblico ministero contabile (art. 57, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174) vanno contemperati con l'esigenza, anch'essa normativamente riconosciuta, di assicurare la conoscenza di atti ed informazioni da parte di altri organi dell'Autorità giudiziaria, tra cui il Pubblico ministero contabile, in funzione della prioritaria esigenza di svolgimento delle indagini (art. 117 c.p.p. e art. 58, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174; art.57 comma 2 del medesimo decreto legislativo);

— che, al di là delle reciproche comunicazioni e denunce direttamente imposte dalla Legge (artt. 361 c.p. e 331 cp.p.; 129 disp. att., c.p.p.), sussistono obiettive esigenze di coordinamento tra le attività delle Procure della

Repubblica e della Procura erariale volte ad assicurare non solo un efficiente esercizio delle rispettive funzioni e la completezza delle indagini, territorialmente circoscritte a un medesimo ambito, ma altresì, in alcuni casi, una possibile economia nell'utilizzo delle comuni risorse investigative;

— che la necessità di incentivare una sempre migliore collaborazione tra i predetti Uffici ha trovato un compiuto riscontro in note emesse sia dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (prot. n. 23418 UAI/u. art. 6 932 del 30 dicembre 2010), sia dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti (prot. n. 0000120- 10/02/2011-AAPG-PG MAG-P del 10 febbraio 2011 e n. PG 9654/20071 del 2 agosto 2007);

— che la richiamata esigenza di collaborazione e coordinamento nell'azione delle Procure della Repubblica e della Procura della Corte dei Conti – quale espressione del principio di leale collaborazione, per il giusto ed efficace contemperamento delle finalità perseguite, tra i predetti Organi dello Stato – può trovare un formale riconoscimento e disciplina in un apposito atto di intesa stipulato tra gli Uffici medesimi;

le Parti, come sopra legalmente rappresentate, stipulano e concludono il seguente

PROTOCOLLO DI INTESA

che viene redatto in un numero di originali pari a quello dei soggetti firmatari per essere conservato agli atti di ciascuno degli Uffici interessati.

Articolo 1
(Finalità e disposizioni generali)

1. Con il presente protocollo di intesa la Procura Generale presso la Corte di appello di Potenza, le Procure della Repubblica presso i Tribunali di Potenza, Matera e Lagonegro e presso il Tribunale dei Minorenni di Potenza, ognuna indicata nel presente atto come “Procura ordinaria”; e la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata, indicata nel presente atto come “Procura contabile”, perseguono il fine di creare una stabile forma di collaborazione e coordinamento nell'esercizio delle rispettive funzioni, fermo restando il pieno rispetto della reciproca indipendenza e autonomia garantite dalla Costituzione.
2. La corretta esecuzione di quanto stabilito dal presente protocollo di intesa è attribuita in ogni ufficio ad un apposito “Magistrato coordinatore”.
3. I compiti di Magistrato coordinatore vengono svolti, nell'ambito del rispettivo Ufficio di appartenenza, dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello, dal Procuratore di ognuna delle Procure ordinarie, e dal Procuratore Regionale della Corte dei conti. Eventuali provvedimenti di delega di tali compiti a magistrati diversi, sempre nell'ambito di ciascun ufficio, sono prontamente comunicati a mezzo PEC alle altre Procure firmatarie del presente protocollo di intesa; in mancanza di comunicazione di tali provvedimenti, i rapporti di coordinamento restano affidati ai capi degli uffici.
4. Salvo quanto previsto dall'art.5 comma 3, le attività di

coordinamento previste nella presente intesa si ispirano al principio della libertà delle forme, anche per garantire la necessaria riservatezza delle indagini. Le attività di coordinamento possono essere effettuate in ogni forma idonea allo scopo, in specie con comunicazioni orali o scritte, effettuate personalmente, per telefono, per posta ordinaria alle sedi degli uffici di Procura, per e-mail o per PEC ai singoli magistrati negli indirizzi allegati al presente protocollo di intesa.

5. I provvedimenti, i documenti e le informazioni scritte, da acquisire come atti del procedimento, sono trasmessi a mezzo PEC agli indirizzi allegati al presente protocollo di intesa, in copia firmata digitalmente recante attestazione di conformità all'originale cartaceo; per giustificati motivi, in specie di segretezza, la autorità che provvede alla trasmissione può disporre di procedere con modalità ordinarie, trasmettendo copia cartacea degli atti e documenti con attestazione di conformità all'originale.

Articolo 2

(Coordinamento tra Procure nel corso delle indagini e scambio di atti ed informazioni)

1. Per garantire la completezza ed esaustività delle proprie indagini, le Procure ordinaria e contabile possono coordinare le proprie attività istruttorie relative alla medesima vicenda o a vicende connesse, da cui possano emergere fattispecie sia di reato sia di danno erariale, procedendo ad indagini congiunte ai sensi dell'articolo 3 e trasmettendosi reciprocamente informazioni ed atti delle rispettive indagini in corso, sia d'ufficio che

eventualmente a richiesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 57, commi 2 e 3, e 58, comma 1, c.g.c. e degli artt. 117 e 329 c.p.p.

2. In caso di coordinamento delle attività istruttorie, resta fermo l'obbligo di riservatezza o di segreto di ogni Procura – ordinaria o contabile – sul contenuto delle informazioni e degli atti o documenti acquisiti da altro Ufficio di Procura, salva specifica autorizzazione al disvelamento da parte del Magistrato titolare del procedimento. A prescindere da apposita autorizzazione, e fatte salve le ipotesi di differimento dell'ostensibilità degli atti previsti dall'art. 329 comma 3 c.p.p. e dall'art. 57 comma 3 c.g.c., l'obbligo di segreto o riservatezza si intende superato, per quanto riguarda le indagini penali, dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini o al verificarsi delle altre ipotesi di avvenuta conoscenza per l'indagato; per quanto riguarda le indagini amministrativo-contabili, dopo la notifica dell'invito a dedurre.

3. Qualora dalle notizie di reato o di danno erariale, da notizie di stampa o da altre fonti risulti che la vicenda oggetto di indagine abbia o possa avere dato luogo all'apertura di procedimenti paralleli da parte della magistratura ordinaria e contabile, la Procura ordinaria e contabile possono richiedersi reciprocamente informazioni sulla pendenza e sullo stato del proprio procedimento e sul numero di ruolo ad esso attribuito nonché sul nominativo del magistrato titolare dell'indagine.

4. Il magistrato che intenda coordinarsi con altra Procura relativamente ad un procedimento a lui assegnato, lo segnala al Magistrato coordinatore della propria Procura, che trasmette la richiesta di informazioni di cui al comma

3 al Magistrato coordinatore dell'altra Procura interessata alla medesima vicenda, il quale può rispondere direttamente o delegando all'uopo il magistrato titolare dell'indagine collegata, pendente presso la propria Procura.

5. Successivamente alla richiesta di informazioni di cui al comma 3, i magistrati titolari delle indagini collegate presso le due Procure interessate possono scambiarsi direttamente informazioni, atti e documenti relativi ai rispettivi procedimenti, autorizzando la trasmissione degli atti e documenti e disponendo sul loro disvelamento ai sensi del comma 2, nel rispetto delle norme del proprio codice di rito e delle disposizioni interne del proprio ufficio.

6. Qualora una Procura ordinaria o contabile abbia trasmesso denunce o comunicazioni all'esito delle proprie indagini, dando luogo all'apertura di indagine di altra Procura, si applicano le regole dell'articolo 4.

Articolo 3 *(Indagini collegate e congiunte)*

1. Oltre che tramite lo scambio di informazioni e documenti di cui all'articolo 2, per garantire la completezza delle indagini ed ottimizzare l'uso delle risorse investigative evitando duplicazioni di accertamenti istruttori, le Procure ordinaria e contabile possono coordinare le proprie attività di indagine relative alla medesima vicenda o a vicende connesse, acquisendo contestualmente tutti gli elementi idonei all'accertamento sia della eventuale responsabilità penale, sia della

eventuale responsabilità amministrativa, ferme restando l'autonomia delle rispettive indagini e delle decisioni dei magistrati che ne sono titolari.

2. A questi fini, o nella richiesta di informazioni di cui all'articolo 2 comma 3 o in seguito, il Magistrato coordinatore, su richiesta del Magistrato assegnatario del procedimento, segnala al Magistrato coordinatore dell'altra Procura l'opportunità di compiere determinate attività di indagine in forma congiunta tra i due Uffici, e gli richiede la convocazione di un incontro di coordinamento tra le due Procure aperto ai Magistrati coordinatori e ai Magistrati titolari delle indagini, per decidere sulla esperibilità e sul contenuto di attività istruttorie in forma coordinata.

3. All'esito dell'incontro di coordinamento, qualora si ravvisi l'opportunità di istruttorie coordinate, i magistrati titolari dei procedimenti nelle Procure interessate concertano le proprie attività di indagine, ferma restando l'autonomia investigativa di ogni Magistrato, in modo da ottimizzare l'uso delle risorse investigative. In particolare, essi tendenzialmente delegano allo svolgimento delle proprie indagini le medesime forze di polizia, i medesimi funzionari, i medesimi consulenti tecnici, ferma restando, per l'utilizzo delle Sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura ordinaria da parte della Procura contabile, la necessità dell'assenso del Procuratore della Repubblica titolare o dell'Aggiunto; e concertano le direttive d'indagine o i quesiti tecnici in modo da consentire ai soggetti incaricati di raccogliere in modo congiunto e senza duplicazioni tutti gli elementi idonei alla valutazione tanto dell'eventuale responsabilità penale quanto della eventuale responsabilità amministrativa. Sia i

provvedimenti istruttori sia i loro esiti sono comunicati da ogni Procura all'altra Procura interessata.

4. I provvedimenti di indagine, pur nel tendenziale coordinamento del loro contenuto, restano di norma autonomi e vanno resi dai magistrati titolari dei procedimenti presso diverse Procure con le modalità e le garanzie previste nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Sull'intesa dei magistrati titolari dei vari procedimenti, alcune attività di indagine (ad esempio delega di attività istruttorie a forze di polizia, consulenza tecnica) possono essere affidate anche con provvedimento di una sola delle Procure interessate, concertandone il contenuto in modo da consentire una istruttoria completa per ambedue gli uffici; in tal caso, la Procura procedente trasmette copia del provvedimento di indagine all'altra Procura, alla quale comunica i successivi sviluppi e trasmette altresì gli esiti dell'istruttoria, e l'autorità delegata riferisce, ove richiesta, anche alla Procura non formalmente procedente.

Articolo 4

(Trasmissioni, comunicazioni e denunce all'esito delle indagini)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 129 disp. att. c.p.p., la Procura ordinaria trasmette alla Procura contabile copia delle proprie richieste di rinvio a giudizio, delle citazioni dirette a giudizio, delle citazioni a giudizio direttissimo o immediato, dei propri decreti penali di condanna relativi alle seguenti fattispecie di reato:

a) tutti i delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I, Titolo II del Libro II del codice penale;

b) il delitto di cui all'articolo 640 del codice penale, se aggravato dalla circostanza speciale di cui al comma 1. n. 1, dello stesso articolo (fatto commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico) ovvero se aggravato ai sensi dell'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

c) i delitti comunque commessi da dipendenti e amministratori pubblici o da soggetti legati da rapporto di servizio in senso ampio con la pubblica amministrazione, lesivi di interessi patrimoniali o non patrimoniali di Enti pubblici o privati soggetti alla giurisdizione contabile.

2. La Procura ordinaria trasmette altresì alla Procura contabile copia delle proprie richieste di archiviazione dei reati di cui al comma 1 del presente articolo e dei provvedimenti di archiviazione, qualora la Procura contabile ne faccia richiesta o qualora in relazione alle condotte esaminate in sede penale risulti comunque una notizia specifica e concreta di danno erariale.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 361 c.p. e dall'art.331 c.p.p., qualora all'esito dell'attività istruttoria del pubblico ministero della Corte dei conti emergano elementi probatori di fattispecie che, pur non integrando ipotesi di reato, possano essere di interesse per la Procura ordinaria, la Procura contabile trasmette comunicazione della istruttoria in corso e copia dei provvedimenti resi, come atti di invito a dedurre o di citazione, richieste di sequestro, archiviazioni.

4. A seguito delle trasmissioni e comunicazioni di cui ai commi da 1 a 3, ed in tutti i casi in cui l'indagine di una diversa Procura risulti comunque conclusa, la Procura contabile e la Procura ordinaria, ciascuna secondo le

disposizioni del proprio ordinamento, possono richiedere informazioni e copia integrale della documentazione e degli atti del procedimento concluso, nonché i provvedimenti cautelari e di merito resi dal giudicante, come decreti, ordinanze e sentenze, di primo o secondo grado o di cassazione.

5. Le trasmissioni e comunicazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate direttamente dal magistrato titolare dell'indagine, che contestualmente autorizza il disvelamento degli atti eventualmente ancora secretati, in presenza dei relativi presupposti, dandone preventiva informazione al Magistrato coordinatore o acquisendone il relativo nulla-osta, qualora previsto delle disposizioni interne di organizzazione dell'ufficio.

6. Per le questioni ritenute di particolare rilevanza per la gravità dei reati commessi o per i soggetti ritenuti responsabili degli stessi, il magistrato di coordinamento valuterà l'opportunità di fissare un incontro preliminarmente alla trasmissione degli atti e dei documenti.

Art. 5

(Incontri di coordinamento)

1. Al fine di facilitare e promuovere le attività di coordinamento previste dal presente protocollo sarà indetto, a richiesta dei Magistrati coordinatori, con cadenza almeno annuale, un incontro di coordinamento aperto a tutti i Magistrati addetti alle Procure. A tale incontro possono essere invitati anche i Comandanti dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, dell'Arma

dei Carabinieri, della Polizia di Stato ed i vertici di altri Enti.

2. Oltre che nelle ipotesi dell'articolo 3, in relazione a singoli procedimenti od affari possono essere indetti specifici incontri di coordinamento aperti ai Magistrati coordinatori e ai Magistrati titolari delle indagini per le quali è ritenuto opportuno un confronto sulle attività di indagine.

3. Degli incontri di coordinamento viene redatto un sommario resoconto.

Articolo 6
(Revisioni e modifiche)


1. In occasione degli incontri di coordinamento di cui all'articolo 5, o in apposita riunione convocata su richiesta di uno dei magistrati di coordinamento, sono valutate eventuali revisioni e modifiche da apportare al presente protocollo d'intesa.

2. Le revisioni e le modifiche da apportare sono adottate con la medesima forma seguita per l'approvazione del presente protocollo e devono essere discusse e condivise da tutte le Parti che sottoscrivono il presente atto.


Il Procuratore Regionale
della Corte dei Conti




Il Procuratore
Generale presso la
Corte d'Appello di
Potenza




Il Procuratore della
Repubblica
presso il Tribunale di
POTENZA



Il Procuratore della
Repubblica
presso il Tribunale di
MATERA



Il Procuratore della
Repubblica
presso il Tribunale di
LAGONEGRO



Il Procuratore della
Repubblica
presso il Tribunale dei
Minori di POTENZA

